



Domande in relazione all'esecuzione del PO concernente l'attuazione dell'Iv.Pa; 14 ottobre 2022

Le modifiche rispetto alla versione del 13 luglio 2022 sono evidenziate in grigio

Articolo OPD	Domanda	Risposta
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate		
Art. 14a	<p>Posso arare le mie superfici per la promozione della biodiversità (p.es. prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo) e poi predisporvi maggese, strisce su superficie coltiva, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce per organismi utili, onde adempiere la condizione del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità?</p> <p>Quando è possibile rinunciare all'ulteriore partecipazione prima della fine della durata d'impegno di una superficie per la promozione della biodiversità?</p>	<p>Dopo l'aratura di un prato o di un pascolo sono consentite le seguenti colture campicole che possono essere computate nel 3,5 per cento: fasce di colture estensive in campicoltura, strisce per organismi utili e cereali in file distanziate. I maggese e le strisce su superficie coltiva possono essere predisposti soltanto su superfici precedentemente utilizzate come superficie coltiva o coltura perenne.</p> <p>Se non è rispettata la durata d'impegno di una superficie per la promozione della biodiversità, la rinuncia all'ulteriore partecipazione è sanzionata con riduzioni dei pagamenti diretti poiché le condizioni e gli oneri non sono stati adempiuti. Una rinuncia prima della fine della durata d'impegno senza riduzioni dei pagamenti diretti è possibile nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) in caso di perdita di terreno in affitto (all. 8 n. 2.4.5 OPD)b) se i contributi per la biodiversità vengono ridotti (art. 100a OPD 2023)c) se la stessa superficie viene predisposta altrove promuovendo meglio la biodiversità o salvaguardando meglio le risorse, il Cantone può autorizzare una durata d'impegno ridotta (art. 57 cpv. 2 OPD) <p>Una riduzione dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento non consente, invece, di rinunciare all'ulteriore partecipazione prima della fine della durata d'impegno di una superficie per la promozione della biodiversità senza riduzioni dei pagamenti diretti.</p>

Art. 14a	Un agricoltore gestisce un'azienda con due unità di produzione ubicate oltre la distanza massima di percorso di 15 chilometri, di conseguenza deve adempiere la compensazione ecologica in entrambe le sedi. In una ha 5 ettari e nell'altra solo 1,5 ettari di superficie coltiva. Come viene calcolata la quota del 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva?	Questa azienda deve adempiere il requisito del 3,5 per cento in entrambe le unità di produzione. In totale necessita almeno di 0,2275 ettari sulla superficie coltiva (6,5 ha x 0,035), di cui almeno 0,175 ettari di SPB sull'unità di produzione con 5 ettari di superficie coltiva e almeno 0,0525 ettari su quella con 1,5 ettari.
Art. 14a	In una comunità PER, composta dalle aziende A e B, ciascuna ha 2 ettari di superficie coltiva aperta. Queste superano oppure no la soglia dei 3 ettari?	Conformemente all'articolo 14a capoverso 1 OPD, il requisito secondo cui il 3,5 per cento della superficie coltiva è gestito come superfici per la promozione della biodiversità si applica per azienda. La superficie nella comunità PER non è sommata per verificare se si supera la soglia di 3 ettari.
Art. 22	Come si calcola il 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva per una comunità PER, se l'azienda A ha meno di 3 ettari di superficie coltiva aperta e l'altra azienda B ne ha più di 3 ettari? Come si possono computare i cereali in file distanziate dell'azienda A? Come si calcolano le SPB necessarie?	La disposizione relativa al 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva deve essere adempiuta collettivamente dalle aziende di una comunità PER. Vengono sommate le superfici coltivate aperte e le superfici coltivate delle aziende che la compongono. Sul 3,5 per cento della superficie coltiva risultante devono essere predisposte SPB. Si può scegliere liberamente in quale azienda predisporle. I cereali in file distanziate possono dunque essere seminati nell'azienda A e sono computati ai fini di adempiere collettivamente il 3,5 per cento di SPB sulla superficie coltiva. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 14a capoverso 3 OPD.


<p>All. 1 n. 6.1a.2/3</p>	<p>PER: pulizia interna delle irroratrici e serbatoio con l'acqua di risciacquo</p> <p>Ci sono eccezioni?</p>	<p>Nelle Direttive PER Frutticoltura (redatte dal GLPI e riconosciute dall'UFAG) è già prevista un'eccezione per quanto concerne il serbatoio con l'acqua di risciacquo per le irroratrici sulle quali è montato un serbatoio con capienza di oltre 400 litri a lancia (senza dispositivo di ventilazione o barra di trattamento). Esse, infatti, non devono obbligatoriamente esserne dotate. Il tubo deve però essere lavato sul campo (come da Direttive GLPI). Questo richiede una quantità d'acqua relativamente grande, con cui viene pulito e lavato anche il serbatoio. Per questo motivo un sistema automatico di pulizia interna è superfluo.</p> <p>Le Direttive PER GLPI e i regolamenti Vitiswiss per il 2023 saranno modificati di conseguenza. Dal 2023 le irroratrici sulle quali è montato un serbatoio con capienza di oltre 400 litri a lancia non dovranno essere obbligatoriamente dotate di un sistema di pulizia interno perché il lavaggio avviene con una quantità d'acqua maggiore rispetto a quella impiegata per le comuni irroratrici.</p> <p>Devono essere adempite le due condizioni seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per effettuare il lavaggio del tubo deve essere disponibile un accesso a un punto d'acqua dove si può reperire la quantità d'acqua necessaria al lavaggio (p.es. allacciamento idrico sulla particella). - Il luogo in cui avviene il lavaggio deve adempiere le condizioni del numero 4.4. e in particolare quelle del numero 4.4.3 dell'Aiuto all'esecuzione per la protezione dell'ambiente nell'agricoltura, Modulo Prodotti fitosanitari nell'agricoltura.
----------------------------------	---	--

<p>All. 1 n. 6.1a.4</p>	<p>Dilavamento solo sulle superfici rilevanti. Questa formulazione è poco chiara. Quali superfici con declività superiore al 2 per cento sono interessate?</p> <p>Declività: si menzionano le superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie drenate. Ciò significa, ad esempio, che tutti i vigneti rientrano in questo ambito. Quali strade sono interessante di preciso? Cosa è di preciso una strada drenata? Cosa s'intende precisamente per terreno antistante? Spesso nei vigneti non c'è un terreno antistante e si gira sulla strada agricola. Come devono procedere i viticoltori in questo caso?</p> <p>Attuazione nelle colture perenni: per le colture perenni (frutta, vite, arbusti di bacche) le fasce tampone richieste contro il dilavamento devono essere predisposte soltanto in caso di impianto ex novo oppure anche negli impianti già esistenti? Il legislatore deve stabilire nell'ordinanza (o in una guida) se si applica «la garanzia dei diritti acquisiti».</p>	<p>In generale nel quadro della PER le misure interessano soltanto le superfici che <i>nella direzione del pendio</i> confinano con acque superficiali, strade o vie drenate e che hanno una declività superiore al 2 per cento. Nel corso del 2022 l'UFAG riesaminerà più nel dettaglio con i singoli Cantoni la delimitazione delle superfici interessate dalle misure.</p> <p>Una strada o una via è considerata drenata se l'acqua drenata, soprattutto attraverso un pozzetto d'entrata, finisce in un corso d'acqua superficiale o in un impianto di trattamento delle acque reflue. Le strade o vie che trovandosi alle spalle della superficie vicina vengono drenate automaticamente su tale superficie non rappresentano un rischio per le acque superficiali e di conseguenza non sono considerate drenate.</p> <p>Si sta ancora vagliando in modo più dettagliato come verrà trattata la tematica del dilavamento in frutticoltura, viticoltura e nella coltivazione di bacche. Eventualmente sarà necessario anche in questo caso prevedere delle disposizioni transitorie.</p> <p>Nel 2023 non saranno ancora applicate riduzioni dei pagamenti diretti per mancanza di misure contro il dilavamento e la deriva.</p>
<p>Anhang 1 Ziffer 6.1a.4</p>	<p>Come giungono agli enti di controllo le informazioni necessarie su quali superfici sono interessate?</p>	<p>Per l'attuazione, nel pacchetto di ordinanze 2023 saranno proposte ulteriori precisazioni. In fin dei conti il Cantone è responsabile dell'esecuzione ed è il committente degli organi di controllo.</p>
<p>Anhang 1 Ziffer 6.1a.4</p>	<p>Il vigneto inerbito tra le file, che non presenta vegetazione solo sotto i ceppi e non ha testate del campo è comunque ben protetto dal dilavamento?</p>	<p>Secondo la misura per la riduzione del dilavamento «Inerbimento tra le file (incl. testate del campo)», le testate del campo, <u>se disponibili</u>, devono essere inerbite. In situazioni senza testate del campo, si richiede solo l'inerbimento tra le file. Questa misura, inerbimento tra le file, senza testate del campo, è sufficiente per adempiere i requisiti PER per la riduzione del dilavamento.</p>

Biodiversità					
Art. 55 cpv. 1 lett. q	Quali contributi per i cereali in file distanziate (CFD) saranno possibili nel 2023 e nel 2024? Negli stessi anni, come si procederà nel caso dei cereali in file distanziate promossi finora nei progetti d'interconnessione (SPB tipo 16)?	Anno	Cantoni senza l'attuale tipo 16 CFD	Cantoni con il tipo 16 CFD	
		2023	Codici	Coltura + attributo CFD	Coltura + attributo CFD (finora tipo 16 CFD)
			Contributi	Contributo QI CHF 300.- (+ CHF 0.- Contributo IC)	Contributo QI CHF 300.- + max. CHF 500 Contributo IC
			Computabilità	Nel 7%: no (3,5% solo dal 2024)	Nel 7%: no (3,5% solo dal 2024)
			Misure	QI	QI + IC
		2024	Codici	Coltura + attributo CFD	
			Contributi	QI 300.- e IC (max. CHF 500.-)	
			Computabilità	Aziende con l'obbligo del 3,5%: 50% nel 3,5% e queste superfici nel 7% Aziende senza l'obbligo del 3.5%: non computabili	
Misure	QI ed ev. IC (p.es. criterio dell'ubicazione + semina trasversale conclusiva)				
Contributi per i sistemi di produzione					
	Per programmi che prevedono una partecipazione di 4 anni: il primo anno inizia con la notifica, la domanda o il pagamento del contributo? Si conteggia una notifica senza pagamento se l'agricoltore rinuncia?	Per contributi che prevedono una durata d'impegno di 4 anni, il primo anno inizia con l'inoltro della domanda di pagamenti diretti nell'anno di contribuzione. La durata d'impegno si protrae quindi dal 2023 a fine 2026.			

	<p>Le superfici all'estero possono beneficiare dei contributi per i sistemi di produzione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per superfici all'estero non sono versati contributi per i sistemi di produzione. Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera ricevono una parte del contributo per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 35 cpv. 5 OPD). ▪ Per i CSP per la rinuncia ai prodotti fitosanitari: <ul style="list-style-type: none"> ○ analogamente alla normativa nell'attuale produzione estensiva con l'espressione «da adempiere complessivamente» si intendono solo le superfici all'interno del Paese. Quelle all'estero possono essere gestite diversamente. ▪ Per i CSP per il miglioramento della fertilità del suolo: <ul style="list-style-type: none"> ○ analogamente alla normativa nell'attuale produzione estensiva le superfici all'estero possono essere gestite diversamente; ○ il requisito del «60% della superficie che dà diritto ai contributi» per la lavorazione rispettosa del suolo deve essere adempiuto solo sulle superfici all'interno del Paese. ▪ Per l'impiego efficiente dell'azoto nella campicoltura: <ul style="list-style-type: none"> ○ il bilancio di sostanze nutritive è calcolato per le superfici all'interno del Paese/all'estero. Il requisito deve essere adempiuto nell'intera azienda (incl. superfici all'estero).
	<p>La scheda tecnica di Agridea menziona che ai sensi dell'articolo 55 OPD il contributo per la <i>rinuncia a erbicidi</i> non si versa per le superfici per la promozione della biodiversità, ovvero nella viticoltura per le superfici viticole che presentano una biodiversità naturale di livello qualitativo II (SPB QII). Quando è possibile per le altre misure CSP? Potete confermarci che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le SPB QI possono beneficiare del contributo per <i>la rinuncia a erbicidi</i>; - le SPB QI e/o QII possono beneficiare dei contributi: <ul style="list-style-type: none"> i. <i>rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura</i>; ii. <i>copertura adeguata del suolo in viticoltura</i> e iii. <i>strisce per organismi utili</i>? 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un versamento dei contributi per la rinuncia a erbicidi per i vigneti con biodiversità naturale al momento non è possibile (né QI, né QII). Pertanto si sta vagliando un adeguamento delle disposizioni in questo ambito. ▪ Le SPB QI e QII possono beneficiare dei contributi nei casi i. e ii. a condizione che siano rispettate le condizioni delle SPB. ▪ Le SPB QI e QII non possono beneficiare dei contributi nel caso iii. Si tratta di due tipi molto differenti di promozione della biodiversità: uno naturale, l'altro artificiale.

<p>Art. 68-71a, 71d</p>	<p>Come si procede per la coltivazione di cereali senza erbicidi? L'impiego di glifosato per il trattamento delle stoppie (p.es. colza prima del frumento autunnale) sarà già vietato dall'estate 2022, se nel 2023 il frumento dovrà essere notificato nel quadro della rinuncia a erbicidi?</p> <p>Quali disposizioni si applicano nel 2023 per i contributi per la lavorazione rispettosa del suolo in relazione alle colture principali sulla superficie coltiva aperta?</p>	<p>Si applica la disposizione transitoria di cui all'articolo 115g dell'OPD. Questo capoverso disciplina come procedere con le modifiche nei programmi ai sensi degli articoli 68-71a e 71d. Le nuove condizioni per questi programmi vigono già a partire dal raccolto della coltura principale precedente se le colture autunnali sono seminate nell'autunno 2022. Pertanto non si può impiegare glifosato se nel 2023 il frumento è notificato nel quadro della rinuncia a erbicidi.</p> <p>Per il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo (art. 71d) possono essere notificate le colture autunnali del 2022. Al fine di ottenere questo contributo, nel 2022 la disposizione di cui all'articolo 71d capoverso 2 lettera b (copertura adeguata del suolo) non deve essere ancora adempiuta. Le disposizioni concernenti la copertura adeguata del suolo vanno adempiute a partire dal 2023.</p>
<p>Art. 70, 71</p>	<p>Durante la durata d'impegno di 4 anni, è possibile cambiare la superficie di una coltura perenne? Esempio: la superficie del frutteto 1 notificata nel 1° e 2° anno è sostituita dalla superficie del frutteto 2 nel 3° e nel 4° anno.</p>	<p>No. Le esigenze devono essere rispettate sulla stessa superficie per tutti i 4 anni.</p>
<p>Art. 70, 71, 71a</p>	<p>Come è pensata la partecipazione per quanto concerne i contributi per i sistemi di produzione in relazione alle colture perenni (partecipazione per superficie, per varietà o per blocchi di varietà)?</p>	<p>La questione dell'unità più piccola per la rilevazione dei dati strutturali a livello cantonale non è trattata in maniera uniforme. Alcuni Cantoni sono disposti ad arrivare al livello di blocco di varietà, per altri, invece, è determinante la particella. Pertanto nell'OPD si parla semplicemente di «superfici».</p> <p>L'attuazione spetta ai Cantoni. Per la rilevazione delle superfici saranno loro a impartire le necessarie istruzioni ai produttori. In ogni caso la superficie notificata deve poter essere delimitata chiaramente.</p>
<p>70 Abs. 3</p>	<p>Il contributo per la <i>rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura</i> prevede che l'utilizzo di rame non superi un valore specifico (1.5 kg/ha/anno per i vigneti). Questo valore specifico si applica solo alle particelle notificate o si tratta di un valore medio applicato a tutti i vigneti dell'azienda?</p>	<p>La partecipazione si riferisce alla superficie. Il valore limite si applica soltanto sulle superfici notificate.</p> <p>Il limite di 1,5 chilogrammi di rame deve essere rispettato per anno e per ogni superficie; non è consentita alcuna deroga nei 4 anni di partecipazione.</p>
<p>71a</p>	<p>Nelle colture perenni è possibile procedere a trattamenti pianta per pianta contro le piante problematiche (p.es. cardo campestre, neofite invasive), come è il caso per alcune SPB ?</p>	<p>No, non è possibile tra le file (regolamentazione identica al contributo CER).</p>

<p>Art. 71a cpv. 4 lett. a</p>	<p>Cosa significa trattamento mirato nei vigneti e nei frutteti direttamente ai piedi del ceppo o del tronco? Trattamento ai piedi del ceppo o del tronco con irroratrici a lancia? Cosa significa ai piedi del ceppo o del tronco con una distanza di 60-120 cm tra un ceppo/tronco e l'altro?</p>	<p>Il trattamento mirato viene effettuato con un'irroratrice dotata di ugelli antideriva, ai piedi del ceppo/tronco. Non è ammesso il trattamento in bande.</p>
<p>71a Abs. 4 Bst. a</p>	<p>Per la rinuncia a erbicidi il trattamento mirato è consentito direttamente intorno al tronco o al ceppo. Il numero di trattamenti mirati per anno è limitato?</p>	<p>Il numero dei trattamenti mirati non è disciplinato nell'OPD. Quindi sono possibili più trattamenti.</p>
<p>Art. 71a cpv. 4 lett. c</p>	<p>Cosa significa di preciso questa disposizione per la coltivazione delle barbabietole da zucchero? Quali procedimenti sono ammessi?</p> <p><i>Nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della superficie o dalla semina fino allo stadio della 4^a foglia.</i></p>	<p>Nella coltivazione delle barbabietole da zucchero sono ammessi tre procedimenti tra cui il gestore deve sceglierne e applicarne uno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. totale rinuncia a erbicidi dalla semina al raccolto; o 2. trattamento in bande dalla semina al raccolto; o 3. trattamento su tutta la superficie dalla semina fino allo stadio della 4^a foglia. <p>Nel secondo procedimento non si deve trattare con erbicidi più del 50 per cento della superficie messa a barbabietole da zucchero, ovvero l'area della striscia di superficie irrorata non deve essere superiore (max. 50 %) alle file intermedie lavorate meccanicamente.</p>  <p>Nel terzo procedimento l'impiego di erbicidi è vietato a partire dallo stadio della 4^a foglia fino al raccolto. I procedimenti 2 e 3 non possono essere combinati tra di loro. Per ogni procedimento viene versato lo stesso contributo per ettaro.</p>

Art. 71a cpv. 4 lett. b-d	Sono autorizzate macchine che irrorano erbicidi in modo preciso e selettivo su singole piante (p.es. Ecorobotix)?	Sì.
71b	<p>Per quanto riguarda le strisce per organismi utili nelle colture perenni:</p> <p>È possibile predisporle sulle testate dei campi?</p> <p>Le miscele per sovesci invernali viticoli classici possono essere computate per questo contributo?</p> <p>Il divieto di concimazione concerne solo le strisce per organismi utili o tutte le particelle notificate?</p> <p>Cosa succede in caso di rinuncia alle strisce per organismi utili?</p>	<p>No, in virtù dell'OPD, le strisce per organismi utili devono essere predisposte tra le file.</p> <p>No, soltanto le miscele di sementi autorizzate possono beneficiare di contributi.</p> <p>Soltanto le strisce per organismi utili. È quindi possibile concimare sotto il ceppo e l'altra fila non inerbita con la miscela di sementi.</p> <p>La rinuncia comporta una riduzione del 200 per cento dei pagamenti diretti percepiti nell'anno.</p>
71b	Le strisce per organismi utili sono considerate come colture della superficie coltiva aperta o come colture perenni? Altrimenti detto: dopo una striscia per organismi utili si può predisporre direttamente un maggese fiorito (presupposto per i maggesi fioriti è che la superficie prima della semina sia utilizzata come superficie coltiva o ricoperta di colture perenni)?	Le strisce per organismi utili, siano esse annuali o pluriennali, rientrano tra le colture principali della superficie coltiva aperta. Il requisito per i maggesi fioriti è che la superficie prima della semina sia utilizzata come superficie coltiva. È possibile predisporre un maggese fiorito dopo l'aratura di una striscia per organismi utili.
71b	È possibile predisporre due strisce per organismi utili di 6 metri ciascuna una accanto all'altro in una coltura principale?	La larghezza massima ammonta a 6 metri. Occorre distanziare le due strisce per organismi utili nella stessa coltura campicola.
71b	Se la semina non riesce nel primo anno, sussiste un obbligo nel secondo anno di seminare di nuovo?	Non vi è alcun obbligo di semina successiva. Tuttavia le strisce per organismi utili devono essere visibili al momento del controllo.

<p>71b</p>	<p>Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni non c'è una larghezza minima o massima; occorre che le strisce per organismi utili rappresentino almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne, giusto?</p> <p>È possibile predisporre strisce per organismi utili nella coltivazione del rabarbaro?</p> <p>Quali miscele di sementi sono disponibili per la coltivazione di bacche pluriennale e per la permacultura?</p>	<p>Non è prescritta una larghezza minima o massima per predisporre una striscia per organismi utili nelle colture perenni. L'OPD disciplina in quale coltura perenne può essere predisposta una striscia per organismi utili: viticoltura, frutticoltura (frutta a granelli), coltivazione di bacche e permacultura.</p> <p>Nella coltivazione del rabarbaro non possono essere notificate strisce per organismi utili.</p> <p>Per la coltivazione di bacche e per la permacultura può essere utilizzata la miscela di sementi per la viticoltura o quella per la coltivazione di frutta a granelli.</p>
-------------------	---	--

<p>71b</p>	<p>1. Posso seminare le strisce per organismi utili il 1° marzo e dopo 100 giorni seminare il mais da silo? È corretto?</p> <p>2. Qual è poi la coltura principale, visto che il mais genera il valore di resa maggiore?</p> <p>3. Secondo l'interpretazione, lungo il frumento autunnale (FA) e l'attiguo triticale autunnale (TA), ogni 6 metri si possono seminare strisce per organismi utili. È corretto? La descrizione parla di una coltura. Se vi sono due colture una accanto all'altra, come spesso accade, è possibile predisporre al massimo due strisce per organismi utili di 6 metri ciascuna direttamente confinanti l'una con l'altra, ovvero in totale una striscia per organismi utili larga 12 metri?</p> <p>4. Le strisce per organismi utili nella superficie coltiva devono essere o possono essere anche a bordo della particella o tra una SPB esistente (prato sfruttato in maniera estensiva) e la superficie coltiva aperta? Queste devono essere direttamente adiacenti alle colture campicole o ai prati artificiali, eventualmente c'è una distanza massima?</p> <p>5. Un prato sfruttato in maniera estensiva esistente può essere riconvertito come strisce per organismi utili?</p>	<p>1. Conformemente all'articolo 71b capoversi 4 e 8 lettera a OPD, ciò è consentito sulla superficie coltiva aperta. Tuttavia, per la promozione degli organismi utili è poco funzionale.</p> <p>2. Per coltura principale s'intende la coltura che, durante il periodo di vegetazione, ricopre più a lungo il suolo. Deve essere predisposta entro il 1° giugno dell'anno di contribuzione. Nell'esempio, pertanto, la striscia per organismi utili sarebbe la coltura principale.</p> <p>3. Per coltura principale è possibile seminare una o più strisce per organismi utili larghe almeno 3 e al massimo 6 metri per striscia su tutta la lunghezza della coltura campicola. Ciò vuol dire che per campi adiacenti con frumento e triticale autunnali possono essere notificati al massimo 12 metri di strisce per organismi utili. L'OPD non prescrive nulla in merito a un'esatta ripartizione nel campo.</p> <p>4. Conformemente all'articolo 71b capoversi 1 e 8 lettera a, la striscia per organismi utili sulla superficie coltiva aperta deve essere seminata adiacente a una coltura campicola. Può essere a bordo o al centro del campo. L'importante è la coltura campicola; non è possibile una striscia a bordo lungo un prato sfruttato in maniera estensiva.</p> <p>5. No, devono essere utilizzate le miscele di sementi per le strisce per organismi utili autorizzate dall'UFAG, sviluppate in maniera specifica per la promozione degli organismi utili e degli impollinatori.</p>
<p>Art. 71b cpv. 7 lett. a</p>	<p>Le strisce per organismi utili annuali e pluriennali sono raggruppate sotto un unico codice. Come si procede se una striscia per organismi utili annuale, viene mantenuta e notificata anche l'anno seguente come striscia per organismi utili?</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 71b capoverso 7 lettera a OPD, le strisce per organismi utili annuali devono essere seminate ogni anno ex novo. Inoltre si applica una pausa di coltivazione di 2 anni tra 2 strisce per organismi utili (all. 1 n. 4.2.2 OPD). I pagamenti diretti per una striscia per organismi utili mantenuta anche l'anno seguente devono essere ridotti secondo l'allegato 8.</p>

<p>Art. 71b cpv. 8 lett. a</p>	<p>Le strisce per organismi utili annuali devono essere mantenute per almeno 100 giorni. Quando si può smantellare una striscia seminata in autunno?</p>	<p>I 100 giorni si contano a partire dalla semina. Una striscia per organismi utili seminata in autunno dà diritto a contributi soltanto se può essere considerata una coltura principale secondo le istruzioni relative all'articolo 18 capoverso 2 OTerm. Per coltura principale s'intende, per principio, la coltura che, durante il periodo di vegetazione, copre più a lungo il suolo. Una coltura principale deve essere predisposta entro il 1° giugno dell'anno di contribuzione. La striscia per organismi utili seminata in autunno, quindi, può essere smantellata al più presto a partire dal 2 giugno dell'anno di contribuzione cosicché possa essere considerata una coltura principale e pertanto dare diritto a contributi.</p>
<p>71b Abs. 8 Bst. b</p>	<p>Se in un campo di cereali si semina una striscia per organismi utili e il campo normalmente è chiuso sulla testata con una semina trasversale, la semina trasversale è ancora possibile?</p> <p>La striscia per organismi utili al bordo può essere più corta in seguito alla semina trasversale ed essere conseguentemente contrassegnata nella dichiarazione delle colture?</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 71b OPD, la striscia per organismi utili sulla superficie coltiva aperta deve coprire l'«intera lunghezza della coltura campicola». La striscia per organismi utili deve comprendere anche gli ultimi metri della lunghezza.</p>
<p>71b Abs. 10</p>	<p>La limitazione dell'impiego di insetticidi nelle colture pluriennali con strisce per organismi utili si applica anche ai fungicidi / acaricidi?</p>	<p>No, la limitazione si applica solo agli insetticidi.</p>

<p>71b, Abs. 10</p>	<p>Per quanto riguarda le strisce di organismi utili nelle colture perenni:</p> <p>A livello formale, nella lotta contro la tignola della vite anche la confusione sessuale (tradizionale o checkmate Puffer) è considerata un insetticida. Pertanto partiamo dal presupposto che non sia il caso nel capoverso 10. È corretto?</p> <p>In riferimento alle limitazioni di prodotti fitosanitari nelle strisce per organismi utili conformemente al capoverso 10: è corretto che le limitazioni si applicano solo per utilizzi che si concentrano in particolare sulle strisce e non sulla coltura nelle vicinanze?</p>	<p>Corretto, la confusione sessuale è consentita.</p> <p>La limitazione per l'impiego degli insetticidi ai sensi del capoverso 10 si riferisce a tutta la fila nella quale si trova la striscia per organismi utili; inclusi gli alberi o i ceppi accanto ai quali sono seminate le strisce per organismi utili.</p>
<p>Art. 71b cpv. 12</p>	<p>La pacciamatura è consentita?</p> <p>La vegetazione tagliata deve essere asportata?</p>	<p>Sulle strisce per organismi utili pluriennali è consentito lo sfalcio, ma non la pacciamatura.</p> <p>No, la vegetazione tagliata non deve essere asportata.</p>
<p>Art. 71b</p>	<p>La pausa di coltivazione di 2 anni si applica solo per la superficie coltiva aperta e non per le colture perenni? Nelle colture perenni potrebbe essere predisposta perennemente una striscia per organismi utili (se viene regolarmente rinnovata)?</p>	<p>Sì.</p>
<p>71c</p>	<p>Ai sensi dell'OPD (art. 71c cpv. 2), il contributo per il miglioramento della fertilità del suolo nella viticoltura viene versato se in tutta l'azienda è inerbito almeno il 70 per cento della superficie viticola. Nella scheda tecnica si riporta: «La misura dev'essere applicata su tutte le superfici di una coltura sull'insieme dell'azienda». Dobbiamo dedurre che la superficie viticola di ogni singola particella deve essere inerbita almeno al 70 per cento?</p>	<p>Il testo dell'ordinanza deve essere precisato. Ogni superficie viticola dell'azienda deve essere inerbita almeno al 70 per cento.</p>

71c	<p>Cosa succede se a causa delle condizioni meteorologiche non è possibile un inerbimento intermedio, sebbene l'azienda sia registrata per i CSP Copertura adeguata del suolo? In caso di forte saturazione idrica del suolo il rischio di compattazione durante il passaggio è troppo elevato mentre in caso di siccità una semina non avrebbe alcun senso. Allora sarebbe possibile ai sensi dell'articolo 106 capoverso 2 lettera g (forza maggiore / eventi meteorologici straordinari) rinunciare a una riduzione dei contributi?</p>	<p>L'articolo 106 OPD Forza maggiore si applica alla PER nonché ai tipi di pagamenti diretti giusta l'articolo 2 OPD lettera a numero 6 e lettere c-f. Il contributo per la copertura adeguata del suolo rientra in quelli per i sistemi di produzione, contenuti all'articolo 2 lettera e OPD. L'articolo 106 OPD Forza maggiore si applica ai contributi per i sistemi di produzione (CSP).</p>
71c	<p>Abbiamo una domanda sul requisito «Fino al 15 febbraio non può essere effettuata alcuna lavorazione del suolo sulla superficie»:</p> <p>questa condizione si applica a tutta la superficie coltivata aperta dell'azienda?</p> <p>Questa condizione si applica solo per particelle per le quali ci si è impegnati per una gestione rispettosa del suolo?</p>	<p>Il contributo per la copertura adeguata del suolo è versato per l'intera superficie coltivata aperta. I requisiti devono essere adempiuti su tutta la superficie coltivata aperta.</p> <p>I requisiti per una copertura adeguata del suolo devono essere adempiuti sull'intera superficie coltivata aperta.</p>
71c	<p>Copertura adeguata del suolo: finora dopo l'orzo veniva predisposto un sovescio invernale e questo a metà novembre era lavorato con l'aratro. Con il gelo la struttura del terreno era ideale per procedere, a fine febbraio, alla semina delle patate novelle. Questa pratica non è più possibile o l'UFAG in tal caso prevede una deroga?</p>	<p>Secondo il un nuovo contributo per la copertura del suolo occorre mantenere i sovesci invernali o le colture intercalari fino al 15 febbraio. L'utilizzo dell'aratro a fine autunno in queste superfici non è consentito.</p> <p>Solo su particelle con colture principali che sono state raccolte dopo il 30 settembre può essere utilizzato l'aratro poiché su tali superfici non deve essere predisposto un sovescio invernale o una coltura intercalare.</p> <p>Nell'OPD non è prevista alcuna deroga alla data del 15 febbraio per la coltivazione per esempio di patate novelle.</p>

71c	<p>Per quanto riguarda le superfici viticole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dove devono essere distribuite le vinacce? 2. Al posto delle vinacce, si può spandere altro materiale organico? 3. Quanto pesano le vinacce che devono essere riportate sulla particella, rispetto al peso dell'uva prodotta? 4. Come si svolgono i rispettivi controlli? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In linea di principio le vinacce devono essere distribuite su tutte le superfici viticole. 2. No, sono consentite solo vinacce fresche o compostate. 3. Nell'ordinanza non si definisce alcun coefficiente di conversione. Sono determinanti gli usuali tassi di conversione. 4. L'apporto di vinacce deve essere documentato e considerato nel bilancio di concimazione. L'agricoltore deve dimostrare che ha distribuito le vinacce sulle sue particelle.
71c	Come funziona la norma delle 7 settimane per i prati artificiali, quando avviene il «raccolto»?	La norma per la copertura del suolo in campicoltura si applica alle colture principali sulla superficie coltiva aperta (cfr. art. 71c cpv. 2 lett. b). I prati artificiali non rientrano nella superficie coltiva aperta per cui non sottostanno alle norme della copertura del suolo o a quella delle 7 settimane.
Art. 71c cpv. 2 e 3	I gestori di aziende con vigneti e superficie coltiva aperta devono notificare tutte le colture per il contributo per la copertura del suolo?	<p>No. I gestori possono notificare i vigneti o le colture principali sulla superficie coltiva aperta. Possono comunque notificare anche entrambi.</p> <p>Le colture orticole devono essere notificate insieme alle colture campicole (no «le une o le altre»).</p>
Art. 71c cpv. 2 lett. b	Contributo per la copertura del suolo: quali sono le condizioni nell'avvicendamento delle colture frumento – orzo?	<p>Siccome l'intervallo tra il raccolto del frumento e la semina dell'orzo supera 7 settimane, si deve predisporre una coltura intercalare o un sovescio invernale (idealmente addirittura una sottosemina). Il capoazienda ha tuttavia a disposizione al massimo 7 settimane per svolgere i necessari lavori dei campi (tra cui, spandere il concime aziendale, effettuare la lotta alle malerbe). L'obiettivo è che il suolo sia occupato il più a lungo possibile da una copertura viva.</p> <p>Continua a essere applicata la vigente condizione PER secondo cui su ogni particella con colture raccolte prima del 31 agosto è necessario seminare, nell'anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali.</p>
Art. 71c cpv. 2 lett. b	Un agricoltore semina mais dopo l'orzo e lo miete il 15 ottobre. Può procedere subito all'aratura della superficie o deve aspettare fino al 15 febbraio?	Le colture coltivate dopo la coltura principale sono classificate come altre colture o colture secondarie. Queste colture possono essere raccolte. Dopo il raccolto, fino al 15 febbraio, non può però essere effettuato alcun tipo di lavorazione del suolo, tranne se in autunno viene predisposta un'altra coltura principale (p.es. cereali autunnali).

<p>Art. 71c cpv. 2 lett. b</p>	<p>La copertura del suolo dev'essere mantenuta fino al 15 febbraio.</p> <p>L'utilizzo a scopo foraggero è consentito? La coltura può essere pacciamata (p.es. un maggese fiorito nella misura del 50 %)?</p> <p>È consentita la lotta meccanica contro le malerbe (p.es. sarchiatura nelle colture di colza)?</p>	<p>L'utilizzo a scopo foraggero e la pacciamatura sono consentiti.</p> <p>La lotta meccanica contro le malerbe è consentita.</p> <p>L'apparato radicale deve rimanere intatto fino al 15 febbraio.</p>
<p>Art. 71c cpv. 2 lett. b</p>	<p>In inverno è consentita la lavorazione dello strato superficiale di un maggese fiorito esistente allo scopo di rinnovarlo (promozione di specie locali, ecc.)?</p>	<p>Sì.</p>
<p>Art. 71c cpv. 2 lett. b</p>	<p>Nel caso di superfici per la promozione della biodiversità come maggesi da rotazione o strisce per organismi utili la data dell'aratura è considerata come data del raccolto?</p>	<p>Sì.</p>
<p>Art. 71c cpv. 1 e 2</p>	<p>Quali sono le superfici che danno diritto al contributo per la copertura del suolo? Sono incluse anche le colture raccolte dopo il 30 settembre?</p>	<p>Il contributo per un'adeguata copertura del suolo pari a 250 franchi l'ettaro (1'000 fr./ha per le colture speciali) viene versato per l'intera superficie coltiva aperta, ovvero anche per le superfici in cui il raccolto avviene dopo il 30 settembre o per le SPB sulla superficie coltiva aperta.</p>
<p>Art. 71c cpv. 2 lett. b</p>	<p>Per il contributo per la copertura del suolo, dopo il raccolto di colza deve essere predisposto un sovescio invernale?</p>	<p>Sì. Una superficie coperta da risemie spontanee di colza o cereali non è computabile come coltura intercalare o come sovescio.</p>

71d	<p>Come si computano i prati artificiali nelle misure per la fertilità del suolo?</p>	<p>La superficie che dà diritto al contributo deve comprendere almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta (SCA) dell'azienda. Per il calcolo della superficie di base è determinante la SCA dell'anno di contribuzione (escl. prati artificiali). L'impianto di un prato artificiale viene computato nella quota del 60 per cento, purché sia coltivato mediante semina diretta. Se tutte le superfici sono impiantate con metodi rispettosi del suolo, è quindi possibile una partecipazione superiore al 100 per cento.</p> <p>Un prato artificiale impiantato nell'autunno 2023, nel 2024 si considera come coltura principale e nello stesso anno <u>non</u> sarà considerato per il calcolo della superficie di base, poiché non è una SCA. Il prato artificiale impiantato con la semina diretta dà diritto a contributi e nel 2024 sarà computato nella quota del 60 per cento.</p> <p>Un prato artificiale esistente nel 2023, arato in autunno, non viene considerato per il calcolo della superficie di base del 2023 poiché tale superficie in quell'anno non rientra nella SCA. La coltura successiva sarà la coltura principale nel 2024. Questa nel 2024 viene considerata per il calcolo della superficie di base e anche computata nella quota del 60 per cento, se viene coltivata con il relativo procedimento.</p>
71d	<p>Le strisce per organismi utili, i maggesi fioriti e quelli da rotazione sono considerati nella quota di lavorazione rispettosa del suolo (se non viene utilizzato l'aratro) solo nell'anno in cui sono predisposti?</p> <p>Negli anni successivi rientrano nella quota con aratura?</p>	<p>Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo: è sempre l'impianto (semina) della coltura principale a innescare i contributi.</p> <p>I contributi per la lavorazione rispettosa del suolo sono versati per l'impianto di colture con un procedimento autorizzato e non per la coltura stessa. Pertanto gli elementi campicoli pluriennali SPB sono computati nella quota rispettosa del suolo solo nell'anno in cui sono impiantati (purché senza aratura). Inoltre il contributo è versato solo in questo anno. Negli anni successivi non sono conteggiati nelle quote con lavorazione rispettosa del suolo.</p>

<p>71d</p>	<p>C'è un elenco delle colture intercalari consentite o devono essere utilizzate le miscele di sementi riconosciute per questo programma?</p> <p>Le miscele possono anche essere prodotte autonomamente?</p> <p>Sulla coltura intercalare possono essere distribuiti anche letame e liquame? Le colture intercalari possono essere anche utilizzate come pascolo e falciate?</p>	<p>Non c'è un elenco e le miscele di sementi non devono essere riconosciute. Non si applicano requisiti qualitativi alla scelta delle sementi. Non c'è neppure un quantitativo minimo che deve essere seminato per superficie. Le miscele autoprodotte sono consentite.</p> <p>I lavori per l'impianto della copertura del suolo devono essere svolti in modo che la vegetazione ricopra il terreno. Sono tollerate emergenze insoddisfacenti dovute al maltempo.</p> <p>Sono consentiti l'apporto di concimi aziendali e l'utilizzo come pascolo, tuttavia vanno adempiuti i requisiti per la protezione delle acque. Uno sfalcio o una pacciamatura nonché un trattamento con erbicidi (glifosato) sono altresì consentiti. L'apparato radicale però deve rimanere intatto fino al 15 febbraio.</p>
<p>71d</p>	<p>I requisiti devono essere adempiuti anche nello scambio di terreni? L'agricoltore A partecipa al programma, l'agricoltore B no. Se B riprende una particella da A, deve ugualmente adempiere i requisiti? E se A riprende una particella da B?</p> <p>I requisiti devono essere adempiuti anche in caso di un fitto intermedio? P.es. se l'agricoltore dopo il raccolto di orzo affitta la particella a un produttore orticolo per la piantagione di insalate o al vicino per l'impianto di colture intercalari?</p>	<p><u>Scambio di terreni annuale</u>: il gestore è responsabile delle superfici o delle particelle iscritte nel modulo di rilevamento per l'anno di contribuzione. Non è responsabile della particella oggetto dello scambio (scambio annuale) poiché questa non può essere indicata nel modulo di rilevamento.</p> <p><u>Fitto intermedio</u>: il gestore è responsabile della particella tutto l'anno. Anche con il fitto intermedio devono essere adempiuti i requisiti per la copertura del suolo o per la lavorazione rispettosa del suolo.</p>
<p>71d</p>	<p>Com'è disciplinato il momento del raccolto (in relazione alla copertura del suolo) se il mais è raccolto in maniera scaglionata? È considerato come momento del raccolto quello in cui inizia il raccolto sul campo per la prima volta? O solo quando il raccolto è completamente terminato?</p>	<p>Si riprende l'attuale norma PER per i raccolti scaglionati, vedasi capitolo copertura del suolo nelle direttive PER: una coltura è considerata raccolta se almeno per la metà della parcella (campo) vi è stato il raccolto.</p> <p>Questa norma esistente viene ripresa nelle istruzioni per il contributo per una copertura adeguata del suolo nell'OPD.</p>

<p>Art. 71d cpv. 2 lett. c</p>	<p>Cosa viene computato nel 60 per cento della superficie coltiva aperta? Cos'è il 100 per cento?</p>	<p>Nel «60 per cento» sono computate tutte le colture principali che <u>danno diritto al contributo</u>. Pertanto sono computabili tutte le colture principali notificate nel programma e per le quali vengono versati contributi. Tra queste rientrano, ad esempio, anche i prati artificiali con semina diretta e i prati artificiali con semina a bande nonché le SPB sulla superficie coltiva che adempiono le esigenze. Tutte le superfici che non danno diritto al contributo non vengono invece computate nel 60 per cento (=art. 71c cpv. 3: prati artificiali con semina a lettiera, frumento/tritcale dopo il mais, colture intercalari).</p> <p>Ai fini del calcolo, il 100 per cento è dato da tutte le superfici con colture principali che nell'anno di contribuzione sono computate nella superficie coltiva aperta.</p>
<p>Art. 71d cpv. 2 lett. d</p>	<p>L'utilizzo dell'aratro rompistoppie nella semina a lettiera è ancora consentito?</p>	<p>Sì, l'eccezione attuale ai sensi dell'articolo 81 OPD sarà ancora ripresa nel pacchetto di ordinanze 22 (decisione del Consiglio federale a novembre 22; entrata in vigore 1.1.2023). L'impiego dell'aratro è tollerato a condizione che si rispetti la profondità di lavorazione di 10 centimetri e si rinunci all'impiego di erbicidi.</p>
<p>71d Abs. 2 Bst. d</p>	<p>Qualsiasi macchina è autorizzata nel quadro della semina a lettiera dato che il gestore non ara? Per esempio potrebbe essere utilizzata una scavatrice?</p> <p>È possibile basarsi sul criterio dei 10 centimetri per dire ai gestori che sono liberi di utilizzare il materiale che desiderano purché non lavorino a più di 10 centimetri di profondità?</p>	<p>Nella semina a lettiera gli strumenti utilizzati non devono rivoltare il terreno. Devono essere visibili residui di vegetazione o di raccolto. In generale la profondità di lavorazione non deve superare al massimo 10 centimetri. Una scavatrice adempie tali condizioni, purché la profondità di lavoro non supera i 10 centimetri.</p> <p>La condizione dei 10 centimetri di profondità è determinante nel caso di aratro quadrivomere. Inoltre, se è il caso, è obbligatorio partecipare al contributo per la rinuncia a erbicidi per la coltura in questione. Questa disposizione era già valida nei CER per la semina a lettiera, sarà ripresa esplicitamente nell'OPD che sarà pubblicata nell'autunno 2022.</p>
<p>71e</p>	<p>Adesione e rinuncia al programma, p.es. nel contributo «Impiego efficiente dell'azoto»: se si aderisce per il 2023 e il controllo avviene attraverso SuisseBilanz nel 2024, fino a quando l'agricoltore ha la possibilità di rinunciare a tale programma?</p>	<p>In linea di principio si applica l'articolo 100 capoverso 3 OPD: se il contributo per il 2023 è stato versato, ma nel 2024 il gestore mediante il bilancio constata che i requisiti per il 2023 non erano adempiuti, si chiede la restituzione del contributo del 2023 per l'«Impiego efficiente dell'azoto» se il gestore ha rinunciato al programma.</p> <p>Se tuttavia il gestore non rinuncia prima del controllo annunciato (ai sensi dell'art. 100 cpv. 3 OPD) e non adempie i requisiti, si tratta di una lacuna che comporta una riduzione.</p>

Art. 75 e 75a	Contributo per il pascolo: è vero che in un'azienda con vacche da latte che riceve il contributo per il pascolo anche i vitelli di età inferiore a 160 giorni devono essere tenuti in sistemi URA? Già dal giorno del parto?	Sì. Tuttavia con la seguente avvertenza: nei primi 10 giorni dopo il parto non è necessaria l'uscita all'aperto (all. 6 lett. B n. 2.3.a) e si applicano anche le altre deroghe (n. 2.3, 2.5 e 2.6). Inoltre continua a valere anche l'alternativa dell'accesso a una superficie di uscita durante tutto l'anno (anziché nei giorni di pascolo previsti).
Art. 75 e 75a	Un agricoltore non può notificare la stessa categoria di animali contemporaneamente per i contributi URA e per il contributo per il pascolo. Cosa succede se non possono essere adempiute le condizioni per il contributo per il pascolo, ad esempio perché i vitelli non adempiono i requisiti URA? In questo caso le categorie di animali notificate per il contributo per il pascolo non danno diritto né al contributo URA né a quello per il pascolo non essendo notificate per il contributo URA?	Secondo l'allegato 8 numero 2.9.5 si applica una riduzione di 60 punti del contributo per il pascolo se una o più categorie di animali della specie bovina e i bufali, per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA. In caso di recidiva la riduzione del contributo per il pascolo è raddoppiata.
Art. 75a	Durante l'anno è possibile cambiare la notifica di una categoria di animali dal contributo per il pascolo al contributo URA?	No.
75a	Esempio ZM IV: le vacche sono estivate quasi al 100 per cento e quindi per circa 100 giorni assumono quasi il 100 per cento di SS sul pascolo. In autunno la crescita di erba è limitata a questa altitudine, gli animali sono ancora al pascolo ma è impossibile che fino a fine ottobre possano assumere il 70 per cento di SS. Un agricoltore in tale contesto può annunciarsi in buona fede per il contributo per il pascolo?	Se il periodo di vegetazione, a causa del riposo invernale delle piante correlato alle caratteristiche locali, in autunno termina prima del 31 ottobre, è impossibile che venga assunto il 70 per cento di SS mediante il foraggio ottenuto dai pascoli. L'UFAG sta vagliando una rispettiva norma nell'OPD.
Art. 77	Nuova misura «Durata d'utilizzo prolungata delle vacche»: il Cantone può notificare direttamente tutte le sue aziende per questo programma?	Se i Cantoni, sotto la propria responsabilità e al fine di ridurre l'onere amministrativo per il rilevamento, effettuano una pre-registrazione come «notificata», va seguita la seguente procedura conforme all'ordinanza sui pagamenti diretti: il Cantone menziona la pre-registrazione nel quadro della richiesta di rilevamento, istruisce la procedura di verifica o di cancellazione della misura e comunica che la misura è altrimenti considerata come notificata con la conclusione del rilevamento.

<p>Art. 82c e115g cpv. 3</p>	<p>Contributi per l'efficienza delle risorse suini: la correzione lineare/Impex riguarda più anni. Ma nelle modifiche dell'OPD si considerano i singoli anni.</p> <p>1. È giusto dire che per la correzione lineare/Impex che si conclude nel 2024, fino a fine 2023 nell'ingrasso di suini si può utilizzare soltanto un foraggio?</p> <p>2. È giusto dire che i valori limite specifici dell'azienda sono definiti in base alle varie categorie di suini già a partire dal 2023 e quindi le aziende di allevamento si possono notificare già nell'autunno 2022 per i CER e poi per la correzione lineare/Impex si applicano i valori limite specifici dell'azienda?</p>	<p>1. Sì (cfr. art. 115g cpv.3 OPD)</p> <p>2. Sì</p>
<p>All. 4 n. 11</p>	<p>Per la striscia su superficie coltiva si applica una limitazione temporale a 8 anni come per i maggese fioriti? Oppure si prevede di introdurre una?</p>	<p>Per la striscia su superficie coltiva, attualmente, non vige alcuna limitazione temporale. Si è discusso sull'eventualità di introdurre una, ma dato il valore delle strisce più vecchie si manterrà la norma vigente.</p>
<p>All. 4 n. 10 e 17</p>	<p>Qual è la procedura corretta se le colture delle fasce di colture estensive in campicoltura o i cereali in file distanziate non si possono raccogliere come previsto ma devono essere insilati?</p>	<p>Finora le fasce di colture estensive in campicoltura avevano un proprio codice di notifica. Adesso «fasce di colture estensive in campicoltura» è una proprietà della coltura, il che significa che la coltura viene notificata con il codice della coltura stessa inserendo l'attributo «fasce di colture estensive in campicoltura». Se la coltura viene insilata prima dello stadio di maturazione, lo si deve comunicare al servizio dell'agricoltura (art. 100 OPD). In questo caso la coltura va modificata in cereali insilati (codice 543) o altra superficie coltiva aperta avente diritto a contributi (codice 597). Con la modifica della coltura decade anche il diritto ai contributi per fasce di colture estensive in campicoltura e per i cereali in file distanziate. Nel 2023 le istruzioni e spiegazioni relative all'OPD saranno integrate a questo proposito.</p>

<p>All. 6 lett. B n. 2.4 lett. a</p>	<p>Per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere disponibile una superficie di pascolo di 4 are (all. 6 lett. B n. 2.4). Nel rapporto esplicativo per l'avvio della consultazione è menzionato che l'esigenza di 4 are per UBG deve essere adempiuta ogni giorno di uscita al pascolo. Cosa s'intende per «deve essere disponibile»?</p>	<p>Il gruppo di lavoro «Controlli in funzione del rischio» ha deciso di istituire un sottogruppo composto da rappresentanti dei Cantoni e degli organi di controllo sul tema «Regolamentazione del pascolo nell'URA». Lo scorso aprile sono iniziati i lavori di questo sottogruppo che elaborerà una serie di disposizioni esecutive entro l'autunno 2022. Queste riguarderanno, da un lato, il nuovo requisito per il contributo per il pascolo del 70 per cento di SS sul pascolo, dall'altro la modifica del requisito per il contributo URA di 4 are di pascolo che devono essere disponibili. Verrà chiarito in particolare in che modo le aziende con pascoli da rotazione possono adempiere il requisito modificato per il contributo URA. Le disposizioni esecutive saranno comunicate ai Cantoni presumibilmente ad agosto 2022 e saranno integrate nelle istruzioni relative all'OPD.</p>
<p>All. 8 n. 2.6.1</p>	<p>Riduzione di PF nelle colture perenni con durata d'impegno di 4 anni per i singoli poligoni SIG: secondo l'allegato 8 numero 2.6.1 se viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all'ulteriore partecipazione, non vengono versati contributi nell'anno di contribuzione. Come si procede nel caso seguente: nel 2° anno è necessaria un'applicazione di PF, il gestore notifica la rinuncia all'ulteriore partecipazione per questa superficie e non vuole mantenere in questa misura tale poligono SIG colture perenni. Ci sono 2 forme di «notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione»? Notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione per 1 anno e notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione alla misura oppure c'è soltanto la notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione per 1 anno e poi 2x recidive nel 3° e nel 4° anno oppure è prevista la restituzione dei contributi dell'anno precedente in caso di abbandono nel 2° nel 3° anno. Cosa s'intende per «seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione» come da numero 2.6.1?</p>	<p>Con la notifica risp. la domanda di partecipazione a un programma di rinuncia a un prodotto fitosanitario per le colture perenni, il gestore s'impegna ad attuare le misure per un periodo di 4 anni. La disposizione specifica relativa alla notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione di cui all'allegato 8 numero 2.6 fa riferimento all'articolo 100 capoverso 3 OPD concernente le modifiche nella domanda. Questa viene presentata sempre per un anno di contribuzione. Se un gestore non può osservare le disposizioni nell'anno di contribuzione, deve modificare la sua domanda di contributi nel corso di tale anno (oppure deve notificare la rinuncia all'ulteriore partecipazione). Se notifica la rinuncia all'ulteriore partecipazione, per la prima volta, durante la durata d'impegno di 4 anni, nell'anno di contribuzione non gli vengono versati contributi per il programma o per la superficie di cui notifica la rinuncia all'ulteriore partecipazione. In base alla durata d'impegno il gestore deve però rimanere nel programma per 4 anni. Se nella durata d'impegno effettua una seconda notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione ai sensi dell'articolo 100 capoverso 3 OPD, questa è considerata come prima lacuna e viene sanzionata (200 % del contributo). L'abbandono totale del programma prima della fine della durata d'impegno, invece, comporta direttamente una riduzione dei pagamenti diretti (200 % del contributo) nell'anno di contribuzione in questione. Occorre pertanto distinguere tra notifica di rinuncia all'ulteriore partecipazione a un programma e abbandono del programma prima della fine della durata d'impegno.</p>